

Comune di Lostallo

Cantone dei Grigioni



Legge fiscale



Indice

I. Disposizioni generali

art. 1 Disposizioni generali

art. 2 Diritto sussidiario

II. Diritto materiale

1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA

art. 3 Tasso fiscale

2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ

art. 4 Aliquota d'imposta

3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

art. 5 Aliquota d'imposta

4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI

art. 6 Oggetto e determinazione - abrogato

art. 7 Soggetto fiscale- abrogato

art. 8 Esenzione soggettiva- abrogato

art. 9 Calcolo dell'imposta

art. 10 Riscossione e responsabilità- abrogato

5. TASSA SUI CANI

art. 11 Oggetto fiscale

art. 12 Soggetto fiscale

art. 13 Esenzione

art. 14 Calcolo della tassa

III. Diritto formale

1. AUTORITÀ

art. 15 Municipio

art. 16 Ufficio fiscale comunale

art. 17 Altre Autorità

2. RISCOSSIONE

art. 18 Esigibilità

art. 19 Termine di pagamento

art. 20 Condono fiscale

3. INDENNIZZO

art. 21 Indennizzo

IV Disposizioni finali

art. 22 Entrata in vigore



I. Disposizioni generali

Art. 1 Il Comune di Lostallo riscuote le seguenti imposte secondo le disposizioni del diritto cantonale:

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza;
- b) un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
- c) un recupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari;
- d) un'imposta sul trapasso di proprietà;
- e) un'imposta sugli immobili;
- f) un'imposta sull'eredità e sulle donazioni.

Il Comune di Lostallo riscuote le seguenti imposte secondo la presente legge:

- a) una tassa sui cani.

Art. 2 Diritto sussidiario

Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione, si applicano per analogia le disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto nonché della legge cantonale sulle imposte.

II. Diritto materiale

1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA

Art. 3 Tasso fiscale

Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono riscosse in percento dell'imposta cantonale semplice.

L'Assemblea comunale stabilisce, al più tardi nel mese di dicembre, il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.

2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ

Art. 4 Aliquota d'imposta

L'imposta sul trapasso di proprietà ammonta al 1,5 percento.

3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

Art. 5 Aliquota d'imposta^{1/3}

L'imposta sugli immobili ammonta al 1,0 permille.^{1/3}

¹ deciso dall'Assemblea comunale il 13 dicembre 2010 (in vigore dal 01.01.2011 al 31.12.2018)

³ deciso dall'Assemblea comunale il 10 dicembre 2018 (in vigore dal 01.01.2019)



4. IMPOSTA SULLE EREDITÀ E SULLE DONAZIONI

Art. 6 Abrogato ⁴

Art. 7 Abrogato ⁴

Art. 8 Abrogato ⁴

Art. 9 Aliquota dell'imposta ⁴

L'imposta ammonta ⁴

- a) per la stirpe dei genitori al 5 per cento
- b) per gli altri beneficiari al 20 per cento

Art. 10 Abrogato ⁴

5. TASSA SUI CANI

Art. 11 Oggetto fiscale

Per ogni cane tenuto sul territorio comunale per più di tre mesi deve essere riscossa una tassa.

Art. 12 Soggetto fiscale

È soggetto al pagamento della tassa il detentore di un cane, il quale è anche tenuto a notificare al Comune i suoi animali entro 30 giorni.

Art. 13 Esenzione

Sono esenti dalla tassa sui cani:

- a) i cani poliziotto
- b) i cani da valanga
- c) i cani per non vedenti e non udenti

Su richiesta scritta e documentata da parte del detentore, per i cani da lavoro ai sensi dell'art. 69 – impiego dei cani – dell'Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn), con istruzione specifica provata e riconosciuta da organi ufficiali, l'esenzione è decisa di volta in volta dal Municipio.

Art. 14 Calcolo della tassa

La tassa ammonta all'anno per il primo cane a fr. 100.00, per ogni altro cane nella stessa economia domestica a fr. 150.00. Il Municipio può adeguare questi importi al rincaro.

Per i cani esenti da tassa ai sensi dell'art. 13, è riscossa un'indennità amministrativa annua di fr. 10.00 per ogni cane.

² deciso dall'Assemblea comunale il 24.06.2013 (abrogato 06.03.2023)

⁴ deciso dall'Assemblea comunale il 06.03.2023



III. Diritto formale

1. AUTORITÀ

Art. 15 Municipio

Il Municipio decide:

- a) su richieste di agevolazione fiscale;
- b) sull'adesione ad accordi di reciprocità del Cantone in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni.

Art. 16 Ufficio fiscale comunale

L'esecuzione della presente legge spetta all'Ufficio fiscale comunale, se questo compito compete al Comune.

L'Ufficio fiscale comunale è inoltre competente per l'esecuzione dei compiti assegnati ai Comuni dalla legge cantonale sulle imposte.

Il Comune può delegare a terzi i propri compiti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 17 Altre Autorità

Le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché l'imposta sugli immobili riscossa insieme con queste ultime, sono tassate dall'Ufficio di tassazione regionale del Moesano.

Il Comune di Lostallo può delegare, dietro indennizzo, la tassazione di altre imposte all'Ufficio di tassazione regionale del Moesano.

La tassazione e la riscossione delle imposte sull'eredità e sulle donazioni vengono eseguite dall'Amministrazione cantonale delle imposte insieme all'imposta cantonale sull'eredità e all'imposta cantonale sulle donazioni. Lo stesso vale per decisioni su reclamo, su impugnazione e per altre decisioni. ⁴

2. RISCOSSIONE

Art. 18 Esigibilità

Le imposte sul reddito e sulla sostanza diventano esigibili alla fine dell'anno fiscale.

L'esigibilità dell'imposta sugli immobili si conforma alle imposte dirette se è riscossa insieme con queste.

L'esigibilità dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.

⁴ deciso dall'Assemblea comunale il 06.03.2023



Le altre imposte e le multe disciplinari diventano esigibili con la fatturazione.

Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa diventa subito esigibile.

Art. 19 Termine di pagamento

Su riserva del capoverso 2 le imposte e le multe disciplinari devono essere pagate entro 90 giorni dalla scadenza.

Il termine di pagamento dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.

L'imposta sugli immobili riscossa separatamente deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza.

Per imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché per l'imposta sugli immobili riscossa insieme con queste, il Municipio può prevedere il pagamento in due rate nell'anno seguente l'anno fiscale.

Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa deve essere pagata subito.

Art. 20 Condono fiscale

I condoni fiscali e gli stralci amministrativi sono decisi dal Municipio

3. INDENNIZZO

Art. 21 Indennizzo

Il Comune di Lostallo è indennizzato dalle Chiese riconosciute dallo Stato e dai Comuni parrocchiali con il 2 per cento delle imposte riscosse.

IV. Disposizioni finali

Art. 22 Entrata in vigore

La presente legge è stata accettata dall'Assemblea comunale il 29 settembre 2008 ed entra in vigore il 1. gennaio 2009.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di altri atti normativi in contrasto con essa.

MUNICIPIO DI LOSTALLO

Il Sindaco: N. Giudicetti

Il Segretario: M.Valsecchi

